

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce 6-8 ottobre 2022****MOZIONE RELATIVA AL TESTAMENTO BIOLOGICO****(Legge 219 del 2017)**

presentata nel rispetto dell'art. 5, comma 4 dello Statuto Congressuale (temi di riferimento: 1. un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali e 2. l'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione), dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in persona della sua Presidente Avv.a Alessandra Stella,

PREMESSO

- che il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la L. 2019/2019 (Legge sul Biotestamento o Testamento biologico) che afferma il principio che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e del paziente salvo i casi espressamente previsti dalla legge;
- che la norma in esame prevede la facoltà per chiunque di esprimere la propria volontà con riguardo ad eventuali trattamenti sanitari;
- che le DAT (disposizioni di trattamento anticipato) sono atti personalissimi che producono effetti a vincolatività limitata e si manifestano nella volontà della persona che temendo di perdere la capacità di intendere e di volere per malattia, incidente o intervento chirurgico individua i trattamenti sanitari ed il percorso terapeutico-sanitario cui la stessa intende sottoporsi oppure attribuisca ad un soggetto fiduciario l'incarico di prendere tali decisioni;
- che l'art. 4 della L. 2019 del 2017 prevede che le DAT possano essere manifestate nelle seguenti modalità:
 1. atto pubblico;
 2. scrittura privata autenticata;
 3. scrittura privata semplice consegnata all'Ufficiale di Stato Civile;

4. dichiarazione espressa attraverso videoregistrazioni nei casi di grave inabilità;
- che la Legge 219/2017 non ha previsto un contenuto preordinato delle DAT, né una specifica modulistica ed accanto al contenuto “ tipico” della norma possono contenere anche disposizioni atipiche;
 - che è interesse e dovere dell’Avvocatura offrire al cittadino una tutela efficiente, immediata, concreta e tecnica;
 - che si rende necessario ampliare ed estendere le funzioni dell’avvocato nell’ambito del testamento biologico nonché il potere di autentica degli atti attualmente ristretto, ricomprendendo le scrittura private (DAT) contenenti il cd testamento biologico.

*

Tutto ciò premesso e considerato, l’Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell’interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune affinché vengano estese le funzioni dell’avvocato nell’ambito del testamento biologico, introducendo il potere di autenticazione per la sottoscrizione apposta nel testamento biologico redatto con scrittura privata nonché la possibilità di assumere il ruolo di fiduciario per garantire un controllo qualificato e tecnico affinché le decisioni assunte nelle DAT siano eseguite.

6 settembre 2022

 **UNIONE TRIVENETA**
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

La Presidente

Avv. Alessandra Stella

